

## **14.6 OBBLIGHI CONTABILI**

### **14.6.1 La Contabilità Annuale**

#### **14.6.1.1 Mod. 91**

Ogni anno prima della fine dell'esercizio finanziario, l'I.G.B. Ufficio IX invia la Circolare della chiusura dell'esercizio finanziario ed il relativo allegato "Istruzioni operative e calendario degli adempimenti". In particolare, nella sezione Patrimonio è inserito il punto "C) Contabilità dei beni immobili patrimoniali e demaniali".

#### **14.6.1. La Contabilità Annuale**

Ogni anno prima della fine dell'esercizio finanziario, l'I.G.B. Ufficio IX invia la Circolare della chiusura dell'esercizio finanziario ed il relativo allegato "Istruzioni operative e calendario degli adempimenti". In particolare, nella sezione Patrimonio è inserito il punto "C) Contabilità dei beni immobili patrimoniali e demaniali".

##### **14.6.1.1. Mod. 91**

Le citate Filiali inviano, in duplice copia, alle RTS competenti entro il 15 febbraio di ogni anno finanziario i modelli 91 (come modificati dalla Circolare 13/2003, con l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC 95), concernente le variazioni nella consistenza immobiliare avvenute nell'anno di riferimento, unitamente al modello 16 – Riassunto delle scritture delle vendite.

Ciascun modello 91 deve essere corredato di una nota esplicativa delle variazioni in aumento o in diminuzione, onde consentire l'aggiornamento delle scritture tenute dalle RTS.

Inoltre, per quanto attiene alla contabilizzazione e alle variazioni eventualmente intervenute nella consistenza dei beni immobili appartenenti al Demanio Storico-Artistico suscettibili di utilizzazione economica, si ricorda l'avvenuta introduzione del mod. 91-DSA, Circolare n. 8 del 11/02/2009.

Per quanto attiene la nota esplicativa posta a corredo del modello 91 o del modello 91-DSA, si sottolinea che devono risultare chiaramente descritte, con dettagliate indicazioni, sia le cause delle variazioni, sia le provenienze o destinazioni dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle variazioni riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione straordinaria effettuati o da immobili costruiti dall'Amministrazione della Difesa e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarà necessario che il carico in questione risulti anche da appositi elenchi da produrre contestualmente all'UCB presso le Amministrazioni predette e a quello presso il MEF.

Per le operazioni di scarico, poi, oltre alle indicazione delle cause e delle destinazioni, nonché agli estremi delle Leggi e dei provvedimenti formali che giustificano le operazioni di scarico effettivo, deve essere fornita ogni notizia utile ai fini della compilazione delle note esplicative da introdurre nelle schede patrimoniali. È da precisare in particolare la necessità di indicare i movimenti compensativi, che si originano tra partite diverse, per un cambio di categoria o per un trasferimenti tra l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze e quelle del Ministero della Difesa o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le RTS prima di aggiornare le scritture contabili provvedono a vistare entro il 30 marzo di ciascun esercizio finanziario le predette contabilità, previo riscontro con i registri di consistenza, gli schedari e i modelli 23bis a valore, nonché con i dati relativi alle variazioni dei beni che l'Agenzia del Demanio farà confluire nel SIRGS. Provvedono, quindi, a compilare e a trasmettere, entro il termine stabilito

annualmente dalla Circolare di chiusura, all'UCB presso il MEF il prospetto riassuntivo dei modelli 91 e 91-DSA, allegando copia degli stessi debitamente documentato della nota esplicativa e del modello 16.

A tale scopo vengono inviati alle R.T.S. da parte dell'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze alcuni esemplari del predetto prospetto riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984).

L'U.C.B. presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.

Per quanto concerne, infine, il rapporto finanziario - patrimoniale in ordine alle vendite di beni, è necessario osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nella Circolare R.G.S. n. 78 del 14 dicembre 1970. In particolare è necessario assicurare la concordanza, per il prezzo ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

- a) mod. 91 nella colonna denominata "prezzo ricavato dalla vendita dell'esercizio in corso (colonna «12»)", prezzo da documentare allegando copia della quietanza o evidenza informatica della stessa;
- b) mod. 16, rigo B;
- c) prospetto riepilogativo ultima colonna del quadro I e colonna 2 del quadro II.

Per quanto riguarda il prezzo effettivamente riscosso nell'esercizio la concordanza dovrà essere assicurata tra:

1. il mod. 16 rigo P;
2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.

Ove dette concordanze non si verificano, è necessario che siano chiariti i motivi delle differenze, particolarmente per quanto attiene alla riscossione di somme relative a beni venduti e non ancora discaricati, come pure il discarico di immobili venduti, il cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.

Al fine di poter superare le difficoltà incontrate dalle R.T.S. nel parificare i dati contenuti nella contabilità patrimoniale con quelli della contabilità finanziaria – a seguito della modifica apportata al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, si rammenta che le Filiali dell'Agenzia del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari dell'avvenuta riscossione, devono darne comunicazione alle Ragionerie Territoriali interessate per le opportune registrazioni contabili e per la determinazione della corrispondenza tra il conto finanziario e quello patrimoniale, secondo quanto a suo tempo richiesto dalla R.G.S. con nota n. 21316 del 26 aprile 2000.

Tale adempimento si è reso necessario, infatti, a seguito del cennato intervento legislativo, il quale ha disposto che le entrate sono riscalte dagli agenti della riscossione (già concessionari del servizio di riscossione dei tributi) senza tenere conto del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede l'ufficio finanziario competente, consentendo così agli acquirenti dei beni immobili dello Stato di poter versare il corrispettivo dovuto presso l'agente della riscossione di una provincia diversa da quella in cui è ubicato il cespite acquistato.